

# COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N.14/2018

**Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE APPROVATO CON D.G. 9 DEL 23/01/2018**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente Dott. Massimo Rosetti e dei membri ordinari Dott. Mauro Pironi e Dott. Giorgio Palareti;

### Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 delle Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

MAURO PIRONI

1

GIORGIO PALARETI

- l'art. L, comma 424 delle Legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenza o soprannumero di personale;
- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt.5 e 6 D.Lgs.165/2001 di seguito riportati come da ultimo aggiornato con D.Lgs.75/2017;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 243 del 16/11/2017, avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2018/2020 e piano annuale assunzioni 2018 – Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti”*;

**preso atto che:**

- l'Amministrazione ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

M. An

2

 Valent

- l'Amministrazione ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2017;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- sono confermati anche per l'anno 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2017;
- il limite assunzionale per l'anno 2018 è pari a € 177.682,89;

**preso atto** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2011-2013 € 6.540.813,58**
- Previsionale Assestato 2017 € 6.230.586,94
- Previsione 2018 .....€ 5.942.422,78
- Previsione 2019 .....€ 5.854.305,83
- Previsione 2020..... € 5.854.305,83

**preso atto** che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 810.454,26 (€ 685.118,02 al netto del Servizio Farmacie) – così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato come si evince da allegato "F";
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € 682.891,40 -inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/200;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

**raccomanda**

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

**certifica**

*M. Pini*

3

*Palcut*

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come sopra esposto, come dimostrato dall'allegato sub A);

b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come dimostrato dall'allegato sub C);

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 134/2018, avente ad oggetto "Aggiornamento programmazione triennale 2018/2020 del fabbisogno del personale approvato con D.G. 9 del 23/01/2018".


15.06.2018

Il Collegio dei Revisori

Dott. Massimo Rosetti



Dott. Mauro Pironi



Dott. Giorgio Palareti

